

APPUNTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Materiali per i formatori

Riferimenti generali del progetto

Anno 2020

1. Progettazione formativa e didattica di tipo diacronico

L'attenzione ad una progettazione formativa e didattica di tipo diacronico finalizzata a sostenere in modo strutturato le progressioni degli allievi non ha una grande tradizione nella leFP italiana, in quanto spesso confluiscono in essa giovani provenienti da itinerari molto frammentati e talora erratici, spesso dopo vari passaggi e/o fallimenti nei percorsi scolastici tradizionali. In questo contesto non è dunque strano che l'attenzione sia stata finora più orientata alla personalizzazione e al recupero piuttosto che alla continuità formativa in una prospettiva "curriculare".

In questi ultimi anni, tuttavia, il progressivo consolidamento ed estensione dei percorsi di durata triennali e quadriennale per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, e talora anche la concorrenza dell'istruzione professionale a carattere sussidiaria, ha sollecitato in molti formatori e in vari Enti di FP l'esigenza di una presa in carico più adeguata delle "progressioni" degli allievi in termini curriculari e non solo individuali.

Non si tratta qui di cedere ad una forma di ri-scolarizzazione del modello della formazione professionale iniziale, quanto piuttosto di assumere in modo più strutturato e consapevole una programmazione organica su base poliennale, soprattutto a partire dal primo biennio, che integri i saperi culturali, le competenze professionali e le competenze "per la vita".

2. Le spinte alla progettazione di tipo diacronico

Questa prospettiva è stata rafforzata almeno da vari fattori.

- *Orientamenti europei*

Gli orientamenti europei innanzitutto, citati anche nei provvedimenti italiani.

La Raccomandazione su ECVET (18 giugno 2009); la Raccomandazione su EQF (23 aprile 2008 e 22 maggio 2017); la Decisione su *Europass* del 18 aprile 2018; la Raccomandazione sulle *competenze chiave* del 22 maggio 2018. L'insieme di questi interventi spinge ad una organizzazione della Formazione Professionale imperniata sulle competenze.

- *Riforma dell'Istruzione professionale*

Anche la recente riforma dell'Istruzione Professionale (Decreto 61/2017), resa ancora più esplicita nei successivi Regolamenti attuativi, va nella direzione sottolineata. Tali regolamenti, non a caso, mettono al centro l'istanza della personalizzazione dei percorsi e della loro de-disciplinizzazione attraverso una nuova organizzazione didattica basata sulla progettazione per competenze, sugli assi culturali e sulle "Unità di apprendimento", anche in funzione dei possibili passaggi tra il sistema scolastico e quello dell'IeFP.

- *La Legge 107/2015 e gli Accordi Stato – Regioni*

Ampliando lo sguardo, in Italia, l'approvazione della Legge 107/2015 e gli Accordi Stato-Regioni in materia di leFP hanno rilanciato il ruolo della leFP per lo sviluppo di una nuova offerta formativa nazionale afferente al secondo ciclo di Istruzione e di Formazione. Tale prospettiva se da un lato va nella direzione di un processo di "consolidamento" della leFP come (sotto)sistema del secondo ciclo di pari dignità rispetto al (sotto)sistema dell'Istruzione Secondaria Superiore, dall'altro la obbliga ad arricchire ancor di più la propria offerta curriculare in termini culturali. Nonostante infatti la consolidata presenza di standard formativi e professionali di cui gode da tempo la leFP, il nuovo quadro normativo impone la necessità di uno sviluppo del curriculum in una chiave anche integrata rispetto all'offerta scolastica.

- *Il Sistema Nazionale di Valutazione*

Un ulteriore elemento di evoluzione sul fronte dell'attenzione al curriculum è dato dalla necessità della leFP di partecipare e sottoporsi ai dispositivi di valutazione avviati a livello nazionale e non solo ad attenersi ai dispositivi regionali di accreditamento. Infatti, con l'avvio del nuovo Sistema Nazionale di Valutazione – SVN (DPR 80 del 28 marzo 2013) e del relativo Regolamento (settembre 2014), i processi e le procedure prescritti per le istituzioni scolastiche si stanno estendendo progressivamente alle sedi accreditate e alle istituzioni della FP, sia in termini di valutazione delle strutture che di valutazione dei risultati di apprendimento degli allievi.

La costruzione del curriculum verticale risponde sostanzialmente all'esigenza di garantire la continuità del processo educativo di Istruzione e di Formazione e alla sua controllabilità. L'istanza della continuità educativa in Italia è emersa con forza già negli anni settanta, con l'espansione verso il basso (scuola dell'infanzia) e verso l'alto (scuola secondaria) della scolarità, che hanno evidenziato le varie forme di discontinuità subite da molti alunni:

- discontinuità istituzionale, derivante dalla diversa genesi dei segmenti scolastici e dalla diversa normativa che li regola;
- discontinuità pedagogica, consistente nella diversità delle concezioni che il personale dei diversi gradi ha circa la scuola e le sue funzioni, gli alunni e le loro caratteristiche;
- discontinuità curricolare, causata dal mancato coordinamento longitudinale di obiettivi, contenuti, metodi;
- discontinuità organizzativa, determinata dalla diversità delle variabili riguardanti la composizione del gruppo docente, il sistema dei tempi, l'uso degli spazi, dei mezzi, delle attrezzature.

3. Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento (1 agosto 2019)

Ad oggi il Repertorio nazionale ha due edizioni.

- *Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione professionale del 2011*
Il primo Repertorio nazionale nasce nel 2011.

L'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, infatti, integrato il 9 gennaio 2012

- ha istituito il **Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)**;
- ha definito gli standard minimi formativi delle competenze tecnico professionali comuni e connotative;
- ha definito il profilo di 43 figure (22 operatori di qualifica, 21 tecnici di diploma);
- ha determinato gli standard formativi minimi delle competenze di base (linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche);
- ha adottato i modelli di attestazione (intermedia, di qualifica, di diploma);
- ha previsto i criteri per procedere, ogni tre anni, alla manutenzione e all'aggiornamento.

L'ultimo impegno, la previsione temporale di aggiornamento, non è stata rispettata nonostante l'esigenza, fortemente sentita nei territori, di dare risposte adeguate alla richiesta formativa legata alla innovazione di processo e di prodotto in molti dei settori di riferimento dell'offerta IeFP (le 43 figure ricomprese nel Repertorio nazionale sono state individuate e declinate nel periodo 2009-2011).

- *Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione professionale del 2019*
Un Repertorio nazionale aggiornato è del 2019.

Solo il **1 agosto 2019**, infatti, è stato approvato "l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011"

L'Accordo, come recita la premessa, segue all'esigenza manifestata dalle Regioni di aggiornare il Repertorio delle Figure nazionali di Istruzione e Formazione Professionale e le competenze di base e professionali, alla luce:

- delle recenti evoluzioni normative nazionali e comunitarie;
- della mutata realtà del mondo del lavoro, che presenta significative innovazioni di processo e di prodotto in molti dei settori di riferimento dell'offerta Istruzione e Formazione Professionale e riscontra la carenza di determinate figure sul mercato del lavoro;
- dell'opportunità di acquisizione degli apprendimenti nelle modalità dell'alternanza scuola lavoro e dell'apprendistato ex art. 43 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

- dell'imprescindibile necessità di collegamento con la nomenclatura dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni;
- del fabbisogno di nuove e più approfondite competenze di base;
- dell'esigenza di garantire maggiore flessibilità alla coniugazione dei profili regionali nel rispetto degli standard nazionali.

Inoltre, in premessa, l'Accordo richiama la necessità di procedere alla ridefinizione degli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base (linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche) del terzo e quarto anno dell'Istruzione e Formazione, tenendo conto:

- della specifica caratterizzazione identitaria dell'Istruzione e Formazione Professionale, riferita alla dimensione professionalizzante già a partire dal livello di Qualifica;
- dell'assunzione dell'architettura e della logica delle Competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018;
- della maggiore specificazione e ampliamento delle dimensioni, con riferimento anche a quella digitale e di cittadinanza;
- del richiamo agli atteggiamenti che ne favoriscono l'acquisizione e ai livelli di reciproca interconnessione;
- dell'armonizzazione dei criteri delineati con le regole descrittive e compositive delle competenze codificate dall'Allegato 3) al DM 30 giugno 2015 e dall'Allegato 1) al DM 8 gennaio 2018;
- della reciproca leggibilità con i saperi e le competenze dell'obbligo di istruzione, con quelle comuni dei percorsi di IFTS e quelle dell'Istruzione Professionale di cui all'Allegato 1) – Profilo di uscita dei percorsi di Istruzione Professionale per le attività e gli insegnamenti di area generale del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 24 maggio 2018, n. 92.

L'Accordo, infine, richiama in premessa la necessità di adeguare contestualmente alla nuova configurazione delle figure nazionali dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali tutti i dispositivi di certificazione adottati con gli Allegati 5, 6 e 7 dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011, recepito con Decreto Interministeriale l'11 novembre 2011.

4. Confluenza figure IeFP e soft Skills (18 dicembre 2019)

Un ulteriore Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 18 dicembre 2019 è relativo alla *tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale*.

Il nuovo quadro delle Figure nazionali di riferimento per le Qualifiche e i Diplomi professionali di cui al Repertorio nazionale di Istruzione e Formazione Professionale approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 1° agosto 2019 offre la possibilità di definire Profili regionali sia attraverso l'arricchimento o la declinazione delle competenze della Figura nazionale con ulteriori competenze tecnico professionali richieste da specifiche esigenze territoriali, sia attraverso l'utilizzo di indirizzi formativi di diverse Figure nazionali. La definizione di tali Profili e lo sviluppo di filiera e della possibilità di accesso ai percorsi di Diploma da quelli di Qualifica professionale ricadono nell'ambito delle competenze regolamentari e programmatiche delle Regioni.

L'Accordo nasce anche per assicurare contestualmente alla necessaria diversificazione e caratterizzazione dell'offerta territoriale, condizioni minime nazionali di omogeneità della filiera di Istruzione e formazione professionale, relative allo sviluppo dai percorsi di Qualifica a quelli di Diploma professionale.

Le dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali di cui alle competenze chiave europee, la cui architettura è stata adottata per la definizione delle competenze culturali di base, non rientrano nell'ambito delle competenze costituenti livelli essenziali dei percorsi di

Istruzione e Formazione Professionale, ma costituiscono elemento ormai imprescindibile e distintivo nel contesto professionale e lavorativo, nonché fattore qualificante della stessa formazione professionalizzante.

La Conferenza delle Regioni ha valutato l'opportunità di assumerle come complementari e interconnesse all'insieme delle competenze culturali e tecnico professionali costituenti standard minimo dell'offerta di IeFP e quindi acquisirle come obiettivi formativi di riferimento su tutto il territorio nazionale ed elementi qualificanti la sua stessa fisionomia.

Tale decisione - si legge nel documento *"costituisce una scelta di sistema per il segmento di offerta di istruzione e formazione di secondo ciclo, in quanto assegna pieno valore formativo a dimensioni assunte come «competenze trasversali e per l'orientamento» anche dall'Istruzione secondaria di secondo grado"*.

Poiché la materia rientra nell'ambito delle competenze esclusive delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di IeFP e non necessita di Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come previsto per gli standard minimi formativi relativi alle competenze - di cui al comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 - ha deciso di approvare un accordo che :

- recepisce *"il quadro di confluenza dalle figure nazionali di Qualifica a quelle di Diploma professionale di cui all'Allegato 1, quale ulteriore elemento di omogeneità per il sistema di Istruzione e formazione professionale a livello nazionale"*;
- assume *"le dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali di cui alle corrispondenti Competenze chiave europee ex Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, correlate alla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (E.S.C.O.) e specificate nell'Allegato 2), parte integrante del presente Atto, quali risorse da promuovere a livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi indirizzi di Qualifica e Diploma professionale"*;
- stabilisce che *"le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano autonome interessate, in coerenza con i tempi di attuazione dell'Accordo 1° agosto 2019 possono procedere con proprie disposizioni e nell'ambito delle proprie regolamentazioni, ferma restando l'autonomia didattico-formativa delle Istituzioni formative e scolastiche che erogano l'offerta di IeFP, alla definizione di criteri ed elementi minimi metodologici per avviare nel triennio formativo 2020-23 una sperimentazione avente ad oggetto:*
 - a. lo sviluppo formativo e la valutazione intermedia e finale delle suddette dimensioni;
 - b. il loro posizionamento rispetto ai livelli QNQ/EQF III e IV, sulla base degli elementi minimi specificati nell'Allegato 2) al presente Accordo;
- prevede *"che l'acquisizione da parte degli allievi e la valutazione delle suddette dimensioni non costituiscono requisito per l'ammissione all'esame finale, né oggetto di certificazione sugli Attestati finali di Qualifica e Diploma professionale e sull'Attestazione intermedia delle competenze, ferma restando la possibilità per le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, sempre in via sperimentale e nell'arco del triennio formativo 2020-23, di definire forme di loro messa in trasparenza in termini di informazioni aggiuntive sui suddetti Attestati"*;
- gli esiti della sperimentazione di cui al precedente punto *"costituiranno elementi utili anche ai fini di una valutazione di prospettiva sull'utilizzo delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito della IeFP"*;
- *"le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente Accordo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti"*.